

VERBALE N.9

GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 92 DEL 10 dicembre 2020

ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ANNO 2020 E DELLA RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE NEL PIANO 2019

L’anno **2020**, il giorno **10** del mese di **dicembre** alle ore **09:30** nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Camerale con l’intervento dei Signori in appresso indicati:

CELLA FILIPPO	- PRESIDENTE
BRESSANUTTI CLAUDIO	- in rappresentanza del settore Agricoltura
MAINI MARIA LUISA	- in rappresentanza del settore Artigianato
NEGRI DANIEL	- in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese
ZANELLI GIACOMINA	- in rappresentanza del settore Commercio
ZAMBIANCHI GIANLUCA	- in rappresentanza del settore Industria

Presiede la riunione il Dr. FILIPPO CELLA

Presenziano alla riunione i Revisori dei Conti: ANCESCHI LUIGI
CARDINALI LORENZA
VISCANTI VALENTINA

Hanno giustificato l’assenza:

Assiste come Segretario il Dr. ALESSANDRO SAGUATTI, Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza

Il Presidente richiama il D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23 settembre 2016, che, all’art. 20 comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente con provvedimento motivato *“un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo (...) un piano di riassetto per la loro*



razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione”.

Tale adempimento integra il cosiddetto Piano di razionalizzazione delle partecipate, previsto dalla legge n. 190/2014 e la revisione straordinaria delle partecipate effettuata ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico adottati dalla Giunta camerale rispettivamente con delibera n. 46 del 23 marzo 2015 (successivamente integrata con delibera n. 228 del 16 ottobre 2015) e n. 90 del 21 settembre 2017.

Sempre il D.Lgs n. 175/2016, all'articolo 20 comma 2 stabilisce che *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'azione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

Il comma 4 dell'articolo 20 prevede poi che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla struttura competente Ministero dell'Economia e Finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs 219/2016.

In ottemperanza alle disposizioni richiamate, la Giunta camerale, con deliberazione n. 124 del 18 dicembre 2019, ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, prevedendo, a seguito di un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, alcune misure di razionalizzazione.

La Giunta, in primo luogo, è chiamata ad esaminare lo stato di attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione 2019 sopra citato.

La relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione evidenzia che nel corso del 2020 sono giunte a compimento alcune dismissioni (cessazione delle società Piacenza Turismi srl e Tirreno Brennero srl, nonché cessione totalitaria delle quote di Job Camere srl), è stata attuata la razionalizzazione di Infocamere scpa mediante la fusione per



incorporazione di Digicamere srl, mentre altre misure di razionalizzazione sono ancora in corso di realizzazione e, nello specifico, il recesso da Autostrade Centro Padane spa e SO.GE.A.P. spa e il contenimento dei costi/agggregazione con altri soggetti per La Faggiola srl.

La Giunta è, inoltre, chiamata ad effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 verificando, in primo luogo, la conferma della sussistenza del presupposto per il mantenimento delle singole partecipazioni, rispetto all'analisi effettuata in sede di approvazione del piano di razionalizzazione 2019, ovvero sia la loro necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Oltre a tale verifica, l'ente camerale deve valutare che le attività di ogni singola società partecipata rientrino in una delle tipologie individuate dal comma 2 dell'articolo 4 e più specificamente:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con specifiche modalità;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;*
- e) *servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al decreto legislativo n. 50/2016.*

E' inoltre necessario verificare il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 20 comma 2, in quanto è necessario predisporre un piano di razionalizzazione nei casi di:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;*
- b) *partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate;*
- d) *partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000,00 (€ 500.000 nel triennio 2016-2018);*
- e) *partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.*

L'Ente deve quindi indicare nel piano di razionalizzazione la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, nonché la necessità di aggregazione con società aventi ad oggetto una delle attività consentite all'art. 4, indicando modalità e tempi di attuazione.

Sulla base della suddetta analisi è stato pertanto predisposto il Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Piacenza che riassume, per ogni società, gli elementi da valutare, le scelte da adottare con le relative motivazioni.

Tale ricognizione, come esplicitato in premessa nel Piano, tiene conto delle nuove funzioni in capo alle Camere di Commercio così come individuate dal d.lgs. n. 219/2016 e



successivamente definite in dettaglio con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2019, "Ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale".

Il Presidente, dopo aver riepilogato le partecipazioni detenute dalla Camera di commercio e verificato che per le società del sistema camerale non sussiste la necessità di porre in essere misure di razionalizzazione, si sofferma in particolare sulla situazione della società La Faggiola srl, evidenziando che, nonostante i reiterati solleciti a predisporre misure di razionalizzazione atte ad accrescere il fatturato e in generale la redditività, non sono pervenute indicazioni in merito alla volontà della società di attuare misure idonee a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente per il mantenimento della partecipazione, né la società ha presentato un progetto di rilancio a medio-lungo termine, corredato da piano industriale, dal quale potesse emergere la capacità di perseguire concretamente le finalità di valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio, presupposto per il mantenimento della partecipazione da parte della Camera di commercio.

Interviene il dottor. Anceschi a nome del Collegio dei revisori, sottolineando che, alla luce della sostanziale inerzia della società, non si palesano alternative alla dismissione, considerando che specifiche azioni di razionalizzazione erano state richieste già col Piano di razionalizzazione 2017.

In merito alla società Piacenza Expo che, causa emergenza sanitaria, nel 2020 ha registrato la sostanziale paralisi dell'attività fieristica, si auspica che con la fine delle restrizioni possano concretizzarsi ulteriori collaborazioni e partnership con altri soggetti del sistema fieristico nazionale e internazionale, e ci si riserva di ribadire tale auspicio nelle sedi opportune.

In sintesi il Piano di razionalizzazione prevede il mantenimento, senza alcuna misura di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni dirette:

Società	% di possesso	Valore nominale partecipazione	Valore partecipazione Bilancio 31.12.2019
Piacenza Expo s.p.a	20,66	3.285.754,00	2.604.850,91
Sapir s.p.a	0,05	5.810,48	32.279,07
Consorzio Agrario Terrepadane s.c.r.l.	1,51	18.900,24	3.150,04
Gal del Ducato s.c.r.l.	17,24	15.000,00	15.000,00
Unioncamere Emilia Romagna servizi s.r.l.	6,50	7.800,00	80.969,60
Leap s.c.r.l.	10,00	15.000,00	15.000,00
Infocamere s.c.p.a.	0,09	16.600,50	50.057,31
IC Outsourcing s.c.r.l.	0,06	213,79	182,29
Tecnoservicecamere s.c.p.a.	0,06	787,80	1.445,08
Uniontrasporti s.c.r.l.	0,10	404,04	1.620,00
Dintec s.r.l.	0,24	1.308,54	890,00



e delle seguenti partecipazioni indirette: Ecocerved s.r.l, – Agroqualità s.p.a. – Si.Camera s.c.a.r.l – Iconto srl.- Banco Credito Cooperativo di Roma.

La dismissione della partecipazione in La Faggiola s.rl. tramite cessione a titolo oneroso o eventuale recesso.

La conferma del recesso dalle seguenti società:

Società	% di possesso	Valore nominale partecipazione	Valore partecipazione Bilancio 31.12.2019
Autostrade Centro Padane s.p.a.	1,54	463.180,00	868.379,12
So.ge.a.p. s.p.a.	0,01	1.536,00	2.108,79

Relativamente alla Società Unioncamere Emilia Romagna servizi s.r.l. (che gestisce l'immobile di proprietà dell'Unione Regionale delle Camere di commercio) si rileva che la medesima, grazie alle azioni di contenimento della spesa messe in campo nel corso degli anni, è attualmente al massimo della razionalizzazione possibile e non vi sono ulteriori azioni da porre in essere sotto tale profilo. Anche l'assenza di dipendenti deve essere interpretata come un fattore che mira al contenimento dei costi, essendo l'attività amministrativa svolta dal personale dell'Unione regionale.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

vista la Legge 23 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura", come modificata dal decreto legislativo n. 219/2016, e in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che *"Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico"*;

richiamato il D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e le disposizioni integrative e correttive alla normativa in oggetto;

preso atto che il citato decreto dispone la revisione annuale delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre;

vista la nota, prot. 26429 del 10 dicembre 2020, con la quale Unioncamere ha trasmesso l'aggiornamento delle schede di monitoraggio delle società in house nazionali del sistema camerale ai fini della redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019;

acquisito il Verbale n. 46 della riunione del 5 febbraio 2020 con il quale il Collegio dei revisori della Camera di commercio di Piacenza chiede che venga valutata l'ipotesi di dismissione della partecipazione nella società La Faggiola s.r.l. non ritenendo soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per il mantenimento;

richiamate le deliberazioni di Giunta:



- n. 46 del 23 marzo 2015 successivamente modificata con delibera n. 228 del 16 ottobre 2015 di approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Piacenza;
 - n. 126 del 25 maggio 2015 con la quale l'ente ha deciso l'acquisizione di quote nella Soc. Gal Del Ducato;
 - n. 09 del 30.03.2016 di approvazione della relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
 - n. 90 del 21 settembre 2017 con la quale è stata approvata la "Ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Piacenza" predisposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016;
 - n. 103 del 19 novembre 2018 ad oggetto "Orientamenti in ordine alla revisione annuale delle società partecipate dall'Ente;
 - n. 107 del 10 dicembre 2018 di "Adozione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2018";
 - n. 124 del 18 dicembre 2019 di "Adozione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2019";
- vista** la proposta di documento "*Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate nel Piano 2019*" predisposto ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs 175/2016;
- vista altresì** la proposta di documento "*Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie – anno 2020*" predisposto ai sensi del l'art. 20 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016;
- all'unanimità

DELIBERA

- di approvare l'allegato documento "*Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate nel Piano 2019*" predisposto ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs 175/2016, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare l'allegato documento "*Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie – anno 2020*" predisposto ai sensi del l'art. 20 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la partecipazione in La Faggiola srl non più strategica e di procedere alla dismissione della partecipazione nella società, incaricando gli uffici di predisporre le procedure per la totale dismissione tramite cessione a titolo oneroso o eventuale recesso;
- di confermare la volontà di recesso dalle Società "Autostrade Centro Padane s.p.a." e "SO.GE.A.P s.p.a." alle quali, a seguito di una procedura di alienazione delle quote andata deserta, è stato notificato il recesso ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016;
- di confermare la necessità delle altre partecipazioni (ad eccezione di quelle per le quali è in corso la procedura di liquidazione);
- di prendere atto che alla data del 31.12.2019 le seguenti società risultano in liquidazione: Piacenza Turismi srl (cessata il 01.06.2020), Jobcamere srl (ceduta integralmente il 16.06.2020), Tirreno Brennero srl (cessata il 21.01.2020) e Retecamere srl,;



Camera di Commercio
Piacenza

- di dare mandato al Segretario Generale per l'esecuzione del presente provvedimento in attuazione della normativa sopra richiamata;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna e alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs 219/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Saguatti

IL PRESIDENTE
Dr. Filippo Cella

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i.)